CAMERA DEI DEPUTATI

N. **3621**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VACCA, D'UVA, SIBILIA, LUIGI GALLO, SIMONE VALENTE, BRESCIA, MARZANA, DI BENEDETTO

Norme in materia di reclutamento e *status* giuridico ed economico dei ricercatori universitari e modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, in materia di programmazione del fabbisogno di personale

Presentata il 18 febbraio 2016

Onorevoli Colleghi ! — L'università italiana sta attraversando un'evidente fase di difficoltà che penalizza tutto il sistema Paese e che proietta l'Italia tra gli Stati dell'Unione europea che investono meno sulla ricerca scientifica e, di conseguenza, ne traggono meno benefici. Le motivazioni di tale ritardo rispetto agli altri Paesi industrializzati sono diverse; fra queste vi è indubbiamente la scadente valorizzazione del ricercatore italiano. Tale insuccesso è da ricondurre all'inadeguatezza delle riforme legislative degli ultimi venti anni, che culminano con la contestata riforma Gelmini (legge n. 240 del 2010).

Il ruolo e la valorizzazione del ricercatore universitario sia nei settori umanistici che delle scienze applicate costituiscono, quindi, alcuni dei nodi da affrontare per risolvere la difficile situazione dell'università italiana, dal momento che si registrano un'imponente e crescente stratificazione del precariato nelle giovani generazioni e un innalzamento dell'età media del ricercatore, a cui va sommata la perdita delle eccellenze a causa dell'ormai noto fenomeno della fuga dei cervelli all'estero e della speculare incapacità di attrarre ricercatori e studiosi dall'estero. A fronte dell'evidente necessità per il Paese di avere un'università di qualità, che attraverso la valorizzazione delle giovani generazioni e delle eccellenze produca innovazione tecnologica ed elaborazione dei

saperi, le istituzioni centrali e periferiche non sono state in grado di fornire risposte efficaci e adeguate, a tal punto da acutizzare non solo il fenomeno della fuga dei cervelli, ma anche l'abbandono del percorso di ricerca tra i giovani laureati italiani. Le conseguenze sono diverse: se da un lato si assiste a una drammatica perdita dei saperi, dall'altro, paradossalmente, lo Stato investe le proprie risorse, seppur in dimensione insufficiente, sulla formazione universitaria del cittadino senza raccoglierne i frutti.

È innegabile, infatti, che le capacità, l'ingegno e le conoscenze dei nostri giovani sono dispersi o, addirittura, regalati ad altre nazioni a causa di norme che sono fallimentari rispetto agli obiettivi che si prefiggevano.

Il problema del precario della ricerca e delle diverse tipologie di contratti emerse già a ridosso degli anni ottanta. Una prima risposta si concretizzò con la legge 21 febbraio 1980, n. 28, che istituì il ruolo del ricercatore universitario. Nonostante alcune problematiche fossero, comunque, rimaste irrisolte, a causa delle innumerevoli sanatorie introdotte più o meno esplicitamente nelle disposizioni normative di quegli anni, con tale legge era stato avviato un percorso che aveva migliorato il sistema di reclutamento della docenza universitaria.

Per circa un decennio le norme rimasero pressoché invariate, fino alle novità legislative introdotte tra la fine degli anni ottanta e gli inizi degli anni novanta. Da quel momento tutti gli interventi normativi, sebbene perseguissero il tentativo di incentivare l'autonomia delle università (la scelta autonoma degli statuti, della forma organizzativa, regolamentare e gestionale doveva essere strumentale all'autonomia didattica e della ricerca delle strutture universitarie) non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, anzi hanno contribuito a incentivare il libero arbitrio dei professori universitari nelle fasi di reclutamento delle successive generazioni di docenti e di ricercatori per garantire il ruolo accademico ai propri allievi anche, talvolta, condizionando le scelte didattiche. Non è un mistero, infatti, che alcuni insegnamenti siano stati attivati *ad hoc* per impreziosire il *curriculum* di un giovane allievo o, talvolta, disattivati per sbarrare l'accesso a qualche soggetto indesiderato. Si passò, quindi, dallo strapotere della politica e dei sindacati, alla cosiddetta baronia accademica, che ha generato una sequenza infinita di scambi di favori tra professori, di abusi di potere, di titoli ignorati nei concorsi e di giudizi nettamente discordanti dei membri delle commissioni concorsuali degli atenei.

Infatti con l'approvazione della legge 3 luglio 1998, n. 210, che ha previsto l'emanazione della nuova disciplina per il reclutamento dei ricercatori universitari, era stata trasferita alle università la competenza sia per la modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento che per la nomina. Questo passaggio consegnò a gruppi di professori locali il potere di scegliere i ricercatori da reclutare, bypassando ogni selezione basata su criteri oggettivi e di qualità, anche se formalmente esistenti. Infatti la nomina da parte delle strutture didattiche universitarie locali di uno dei membri delle commissioni di valutazione e dei concorsi rendeva facilmente manipolabile anche l'esito della selezione. Il passaggio successivo che mette in crisi tutto il sistema accademico è il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, del Governo Berlusconi. Questo provvedimento introdusse il blocco del *turn over*, disponendo che solo il 20 per cento del personale universitario che andava in pensione potesse essere rimpiazzato con nuove assunzioni; proprio per questo destò notevoli preoccupazioni nell'intera comunità accademica a causa degli effetti facilmente prevedibili, tanto che fu molto contestato dalle opposizioni politiche e parlamentari del centro-sinistra e da tutti gli ambienti universitari. Nonostante il blocco del *turn over* prevedesse una durata temporale limitata nel tempo, ovvero fino al 2012, e avesse come unico obiettivo il risparmio delle risorse destinate all'università, fu posticipato dai Governi successivi tanto

che è ancora in vigore e dovrebbe concludersi nel 2018. La legge n. 240 del 2010, la cosiddetta riforma Gelmini, sancì la messa ad esaurimento del ruolo di ricercatore a tempo indeterminato già deciso con la legge n. 230 del 2005 del Ministro Moratti e precarizzò in maniera esasperata questa figura. Pertanto si assiste oggi a un impoverimento del sistema accademico, nonché a un calo del numero di iscrizioni degli studenti, alla perdita di gran parte del *know how* e al pericolo di estinzione di alcuni settori scientifici storici a causa dell'esaurimento dei ruoli di docenza. Attualmente gli atenei italiani registrano infatti una contrazione del numero di docenti, l'impossibilità di attuare il ricambio generazionale e una difficoltà materiale nel programmare e nell'attuare un'offerta formativa adeguata alle reali esigenze. Mentre nel 2008 i ricercatori a tempo indeterminato negli atenei statali erano 24.489, i professori ordinari 18.218 e quelli associati 17.547, alla fine del 2014 si registrano 20.048 ricercatori a tempo indeterminato, 12.564 professori ordinari e 16.736 professori associati; tale decrescita di ricercatori è destinata ad aumentare nel tempo, tanto che all'inizio del 2016 il numero dei ricercatori a tempo indeterminato è inferiore a 17.000 unità, mentre quelli a tempo determinato sono oltre 3.200.

Anno	Prof. ordinario	Prof. associato	Ricercatore a tempo indetermin.	Ricercatore a tempo determinato
2008	18.218	17.547	24.489	
2014	12.564	16.736	20.408	
2016	12.189	18.890	16.561	3.310

Fonte: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Sono sconcertanti, tra l'altro, i dati sull'età media del ricercatore italiano e sull'età d'ingresso al ruolo di ricercatore: si accede alla soglia dei quarant'anni, mentre agli inizi degli anni novanta l'età era circa trentatré anni, e l'età media del ricercatore supera quarantasei anni (nel 2013, dati dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) a fronte di un'età media che si registrava nel 1990 al di sotto di quarant'anni.

L'ultimo atto che ha rischiato di generare un collasso nel sistema universitario statale è a opera del Governo Monti, che ha modificato il meccanismo del blocco del *turn over* introducendo il sistema dei punti organico, fortemente penalizzante per gli atenei che insistono su territori depressi economicamente e vantaggioso per quelli con sedi in aree geografiche economicamente più solide. La conseguenza è stata che alcuni atenei hanno avuto la possibilità di reclutare anche oltre la quota del 100 per cento del personale pensionato, mentre altre università non hanno potuto superare il 10 per cento di assunzioni del personale cessato.

La presente proposta di legge mira principalmente a reintrodurre il ruolo del ricercatore a tempo indeterminato attraverso la promozione di una programmazione statale in stretta collaborazione con gli atenei, con l'obiettivo di creare un sistema di reclutamento che espropri gruppi di potere locali dalla facoltà di determinare chi può accedere o no al ruolo di ricercatore. Infatti si modifica in maniera organica lo stato giuridico del ricercatore universitario, la metodologia di reclutamento e il meccanismo del *turn over*.

La proposta di legge abolisce principalmente quella parte della riforma Gelmini che riguarda il ruolo del ricercatore universitario. Infatti, a partire dall'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, viene eliminata la possibilità di stipulare con-

tratti a tempo indeterminato per ricercatori universitari introducendo un sistema che ha, di fatto, precarizzato un'intera generazione e che non ha raggiunto gli obiettivi prefissati in fase di approvazione.

Articolo 1.

I commi 1 e 2 introducono nell'ordinamento due distinte figure:

a) il ricercatore a tempo determinato con contratto di durata triennale e prorogabile per soli due anni a cui si può accedere con il possesso della laurea magistrale o con titoli di studio equipollenti. Si stabilisce che costituiscono titoli preferenziali per l'accesso a questi tipi di contratti gli assegni di ricerca, le borse di studio *post*-dottorato, assegni o borse in atenei stranieri, il titolo di dottorato di ricerca;

b) il ricercatore a tempo indeterminato. Tale ruolo è riservato ai candidati che hanno svolto l'attività con il contratto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, nonché ai beneficiari di assegni di ricerca per almeno tre anni, di borse di studio *post*-dottorato, di assegni o di borse di studio presso atenei stranieri per almeno tre anni anche non continuativi, ai possessori del titolo di dottorato di ricerca e ai ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero, per i settori concorsuali di area medica, ai possessori del diploma di specializzazione medica.

Si stabilisce inoltre che il ricercatore universitario svolge attività di ricerca, di docenza e di servizi agli studenti.

Il comma 3, al fine di garantire la continuità del sistema e la conclusione delle procedure di reclutamento conseguenti alla legge n. 240 del 2010, stabilisce che:

1) i contratti di ricerca di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera *a)* della legge n. 240 del 2010 non possono essere stipulati a partire dalla data di entrata in vigore delle nuove norme contenute nella presente proposta di legge;

2) i contratti di ricerca di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lettera *b)*, non possono essere stipulati a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore delle nuove norme contenute nella presente proposta di legge.

Il comma 4 stabilisce che ogni università può stipulare un numero di contratti dei ricercatori a tempo determinato per particolari esigenze legate ai programmi di ricerca o per compiti didattici e in misura non superiore al 20 per cento al totale dei ricercatori a tempo indeterminato in organico nell'ateneo e previa autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale norma ha l'obiettivo di arginare l'abuso di contratti precari riservando la possibilità di attivazione per particolari e straordinarie esigenze didattiche e di ricerca.

Articolo 2.

Il comma 1 stabilisce che i ricercatori a tempo determinato sono selezionati mediante procedure pubbliche disciplinate dalle università con proprio regolamento nel rispetto dei princìpi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e in conformità a una serie di criteri dettagliatamente individuati.

Con il comma 2 si specifica che i contratti per ricercatori a tempo determinato non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. Si stabilisce che il contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni. Inoltre viene specificato che, qualora un dipendente delle amministrazioni pubbliche sia destinatario di un contratto di ricerca a tempo determinato, deve essere collocato in aspettativa per tutto il periodo di durata dei contratti senza assegni, né contribuzioni previdenziali, oppure fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Articolo 3.

È noto il meccanismo di reclutamento dei ricercatori, ma anche di passaggio ai ruoli di professore associato e ordinario: il sistema è basato su selezioni apparenti, che di fatto talvolta si rivelano delle formalità dietro le quali si cela il ricercatore sponsorizzato da un « barone ».

Il concorso su base nazionale mira a ridurre al minimo l'influenza dei professori che esercitano il loro potere in modo prominente nell'ateneo di loro appartenenza.

Il comma 1 stabilisce che l'accesso al ruolo di ricercatore universitario a tempo indeterminato avviene mediante concorso pubblico su base nazionale, nel rispetto dei princìpi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, per titoli scientifici, integrati dalla discussione dei titoli presentati dal candidato e da una prova didattica nell'ambito di una disciplina della classe di concorso connessa i titoli indicati dal candidato stesso.

Il concorso deve avere cadenza annuale e accertare l'idoneità scientifica e didattica del candidato generando una graduatoria di merito.

Secondo il comma 2 al concorso possono accedere i ricercatori a tempo determinato ovvero, per i settori concorsuali di area medica, i possessori del diploma di specializzazione medica.

In base al comma 3 il concorso è indetto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con apposito decreto e prevedere una serie di requisiti dettagliatamente individuati.

Il comma 4 stabilisce che i ricercatori idonei possono partecipare agli eventuali bandi di assunzione per ricercatori a tempo indeterminato nel proprio settore disciplinare dei singoli atenei. Tra i partecipanti al bando è assunto il ricercatore con il miglior quoziente nella graduatoria di merito del proprio settore scientifico-disciplinare. Se l'università non provvede alla nomina in ruolo del ricercatore, perde il finanziamento corrispondente che rientra nelle disponibilità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Queste disposizioni hanno l'obiettivo di evitare che l'assunzione del ricercatore sia nominale invece che basata sull'effettiva esigenza del ruolo accademico da ricoprire.

Secondo il comma 5, alle università che alla fine del primo triennio hanno incrementato il numero degli iscritti e dei laureati, sono assegnate ulteriori risorse per nuove assunzioni in misura sufficiente per sostenere nuovi studenti: in questo modo si incentivano le università e gli enti territoriali a favorire meccanismi di sostegno al diritto allo studio attraverso forme di collaborazione tra gli enti, mettendo al centro della propria programmazione gli studenti.

Articolo 4.

Questo articolo stabilisce che i contratti per ricercatori a tempo determinato sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno.

I contratti per ricercatori a tempo indeterminato, invece, possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo determinato.

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

Lo stato giuridico dei ricercatori a tempo determinato è quello stabilito dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad esclusione dei commi 2, 3 e 4, mentre i ricercatori a tempo indeterminato svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo determinato secondo

quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 240 del 2010.

Articolo 5.

Viene stabilito che per i trasferimenti e per la mobilità dei ricercatori a tempo determinato si applica quanto previsto dalla legge Gelmini.

Per i soli ricercatori a tempo indeterminato si applica quanto previsto dall'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, ovvero la valutazione comparativa dei candidati secondo criteri generali predeterminati e adeguate forme di pubblicità della procedura, nonché l'effettuazione della medesima esclusivamente a domanda degli interessati e dopo tre anni accademici di loro permanenza in una sede universitaria, anche se in aspettativa.

Articolo 6.

Stabilisce che il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a regime di impegno pieno.

Per i ricercatori a tempo indeterminato si applicano le modalità e il trattamento economico spettanti al ricercatore confermato.

Articolo 7.

Il ricercatore a tempo indeterminato che ha conseguito l'abilitazione scientifica, a partire dal quarto anno di contratto, può essere valutato dall'università ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità ai criteri qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito di criteri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La procedura deve essere pubblicizzata nel sito *internet* istituzionale dell'università e in quello del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché nella *Gazzetta Ufficiale*.

Articolo 8.

Si stabilisce che il contingente nazionale di ricercatori a tempo indeterminato è quantificato entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base della programmazione del reclutamento di ciascun ateneo con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che determina anche il fabbisogno di ricercatori a tempo indeterminato di ogni università. Questa norma ha l'obiettivo di garantire un contingente nazionale di ricercatori sulla base delle esigenze didattiche e di ricerca programmate dagli atenei.

Articolo 9.

Questo articolo sostituisce l'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.

Sono stabilite nuove regole per la programmazione triennale del personale delle università. In particolare le università devono predisporre e approvare i piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale tenendo conto dell'effettivo fabbisogno di personale nel triennio successivo, dell'incremento o della diminuzione della popolazione studentesca nei diversi corsi di studio, dei programmi di ricerca e delle risorse disponibili.

Il piano triennale deve indicare una serie di dati specificamente individuati.

Il piano di programmazione è proposto dal senato accademico dell'università ed è approvato dal consiglio di amministrazione contestualmente al bilancio unico di ateneo di previsione triennale, aggiornato annualmente dal consiglio di amministrazione stesso. Previa determinazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con apposito decreto, inoltre, il piano di programmazione vincola l'uni-

versità all'assunzione di professori universitari e di ricercatori a tempo indeterminato, secondo quanto indicato nel piano di programmazione stesso. Come riportato nell'articolo 3, l'università che non procede all'assunzione del ricercatore programmato perde il finanziamento assegnato.

Articolo 10.

L'articolo modifica il meccanismo del *turn over* eliminando la possibilità di assunzione basata sui punti organico e calcolando la quota di *turn over* sulla base del numero di cessazioni avvenute nell'università.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Ricercatori universitari di ruolo a tempo indeterminato e ricercatori universitari a tempo determinato).

1. Al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché delle attività di ricerca.

2. I contratti di cui al comma 1 sono distinti nelle seguenti tipologie:

a) contratti triennali prorogabili solo per due anni a cui possono accedere i candidati in possesso della laurea magistrale ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, della laurea specialistica o della laurea dell'ordinamento vigente prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, o con titoli di studio equipollenti anche acquisiti all'estero. Costituiscono titoli preferenziali per l'accesso ai contratti gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le borse di studio *post*-dottorato di cui all'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse presso atenei stranieri, il titolo di dottorato di ricerca;

b) contratti a tempo indeterminato a cui si accede mediante concorso riservato ai candidati che hanno svolto l'attività con

il contratto di cui alla lettera *a)*, ai beneficiari di assegni di ricerca per almeno tre anni, ai beneficiari di assegni di ricerca o di borse di studio in atenei stranieri per almeno tre anni anche non continuativi, ai possessori del titolo di dottorato di ricerca e ai ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero, per i settori concorsuali di area medica, ai possessori del diploma di specializzazione medica.

3. I contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non possono essere stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. I contratti di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della legge n. 240 del 2010 non possono essere stipulati a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le università possono stipulare i contratti di cui al comma 2, lettera *a)*, per particolari esigenze legate ai programmi di ricerca o per compiti didattici in misura non superiore al 20 per cento del totale dei ricercatori a tempo indeterminato presenti nell'organico dell'ateneo e previa autorizzazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

ART. 2.

(Ricercatori a tempo determinato).

1. I destinatari dei contratti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, sono selezionati mediante procedure pubbliche disciplinate dalle università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei princìpi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, e dei seguenti criteri:

a) pubblicità dei bandi nella *Gazzetta Ufficiale*, nel sito *internet* istituzionale dell'università, nel sito *internet* istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'univer-

sità e della ricerca e nel sito *internet* istituzionale dell'Unione europea;

b) specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

c) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri nonché sul relativo trattamento economico e previdenziale;

d) previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;

e) ammissione dei candidati in possesso di laurea magistrale ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, della laurea specialistica, della laurea dell'ordinamento vigente prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, o con titoli di studio equipollenti anche acquisiti all'estero;

f) previsione che gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le borse *post*-dottorato di cui all'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero analoghi contratti, assegni o borse di studio presso atenei stranieri nonché il titolo di dottorato di ricerca siano titoli preferenziali ai fini della selezione;

g) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico dei titoli e della produzione scientifica a livello qualitativo e quantitativo, compresi la tesi di laurea e di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, stabiliti e resi pubblici prima dell'inizio dei lavori della commissione di valutazione;

h) a seguito della valutazione preliminare, ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura com-

presa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione di valutazione dei titoli e della produzione scientifica;

i) ammissione di tutti candidati alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei;

l) attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione;

m) formulazione della proposta di assunzione da parte del dipartimento o della struttura di ateneo secondo i propri regolamenti e previa approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.

2. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli accademici e amministrativi. L'aver esercitato l'attività oggetto dei citati contratti costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni e contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

ART. 3.

(Ricercatore a tempo indeterminato).

1. L'accesso al ruolo di ricercatore universitario di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, avviene mediante concorso pubblico su base nazionale, nel rispetto dei princìpi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, per titoli scientifici, integrati dalla discussione dei titoli presentati dal candidato e da una prova didattica nell'ambito di una disciplina della classe di concorso connessa i titoli indicati dal can-

didato stesso. Il concorso è a cadenza annuale e accerta l'idoneità scientifica e didattica del candidato e da luogo ad una graduatoria di merito.

2. Il concorso di cui al comma 1 del presente articolo è riservato ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, della presente legge, ai ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai candidati che hanno beneficiato di assegni di ricerca per almeno tre anni anche non continuativi, ai beneficiari di borse di studio *post*-dottorato, ai beneficiari di assegni di ricerca o di borse di studio *post* laurea presso atenei stranieri per almeno tre anni anche non continuativi, ai possessori del titolo di dottorato di ricerca, ovvero, per i settori concorsuali di area medica, ai possessori del diploma di specializzazione medica.

3. Il concorso è indetto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, che prevede:

a) la pubblicità dei bandi nella *Gazzetta Ufficiale*, nel sito *internet* istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei siti *internet* istituzionali delle università e nel sito *internet* istituzionale dell'Unione europea;

b) la suddivisione per settori concorsuali;

c) l'ammissione alle procedure concorsuali riservata ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, della presente legge, ai ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, della legge del 30 dicembre 2010, n. 240, ai candidati che hanno beneficiato di assegni di ricerca per almeno tre anni anche non continuativi, ai beneficiari di assegni di ricerca o di borse di studio *post*-laurea presso atenei stranieri per almeno tre anni anche non continuativi, ai possessori del titolo di dottorato di ricerca, ovvero, per i settori concorsuali di area medica, ai possessori del diploma di specializzazione medica;

d) il divieto ai professori ordinari, associati e ricercatori a tempo indetermi-

nato di partecipare alle procedure concorsuali, anche se cessati dal servizio;

e) le modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;

f) l'istituzione, per ciascun settore concorsuale, di una commissione nazionale mediante sorteggio di dieci commissari, garantendo la presenza di almeno un commissario per ogni settore scientifico-disciplinare appartenente al settore concorsuale;

g) che i professori ordinari e associati che ne facciano richiesta costituiscano una lista distinta per ogni settore scientifico-disciplinare dalla quale sono sorteggiati i membri che compongono la commissione nazionale di cui alla lettera *f)*;

h) che la commissione nazionale rimane in carica fino alla conclusione della procedura concorsuale;

i) che in caso di impedimento o dimissioni di un commissario, si procede a nuovo sorteggio per la sostituzione del commissario mancante;

l) che a ogni tornata concorsuale sia formata una nuova commissione nazionale escludendo dagli elenchi i componenti delle precedenti commissioni nazionale per tre anni successivi alla nomina;

m) l'esclusione dalle commissioni di valutazione dei rettori in carica, dei professori universitari posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e dei professori universitari che hanno optato per il regime a tempo determinato;

n) che la valutazione, con motivato giudizio analitico dei titoli, della produzione scientifica livello qualitativo e quantitativo, compresi la tesi di laurea e di dottorato, avvenga secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di va-

lutazione del sistema universitario e della ricerca il Consiglio universitario nazionale;

o) la valorizzazione, in sede di valutazione, dell'eventuale attività di insegnamento e supervisione, il lavoro in *équipe*, il trasferimento delle conoscenze, l'innovazione e le attività di sensibilizzazione al pubblico;

p) due prove, di cui una scritta e l'altra orale, per accertare l'attitudine alla ricerca;

q) un'eventuale prova di laboratorio;

r) una prova didattica per accertare l'attitudine all'insegnamento;

s) una soglia minima di idoneità per il superamento del concorso;

t) la redazione di una graduatoria nazionale di merito per ogni settore scientifico-disciplinare dei ricercatori che hanno superato il concorso;

u) l'aggiornamento delle graduatorie ogni anno prevedendo l'inserimento degli idonei di ogni nuova tornata concorsuale;

v) che i ricercatori idonei, a domanda, hanno diritto ad essere assunti, ognuno per il proprio settore scientifico disciplinare, dalle università che, ai sensi della programmazione didattica e della ricerca di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, emanano bandi di assunzione;

z) la possibilità di partecipare alle nuove tornate concorsuali anche per i soggetti che hanno partecipato al concorso negli anni precedenti.

4. I ricercatori idonei, a domanda, possono partecipare agli eventuali bandi di assunzione per ricercatori a tempo indeterminato, nel proprio settore-disciplinare, dei singoli atenei. L'università effettua l'assunzione, per la copertura del ruolo vacante, del ricercatore con il migliore quoziente nella graduatoria di cui al presente

articolo, comma 3, lettera *t)*, previa verifica delle richieste di trasferimento nel ruolo bandito di cui all'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210; l'amministrazione universitaria che non provvede alla nomina in ruolo del ricercatore, sulla base della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, perde il finanziamento corrispondente che rientra nelle disponibilità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. Alle università che alla fine del primo triennio hanno incrementato il numero degli iscritti e dei laureati sono assegnate ulteriori risorse per nuove assunzioni in misura sufficiente per sostenere nuovi studenti.

6. Alle spese necessarie per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo si provvede con quota parte delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

ART. 4.

(Stato giuridico dei ricercatori).

1. I contratti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. I contratti di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera *b)*, possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo determinato. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio degli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo determinato.

2. Ai ricercatori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, della presente legge si applica l'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad esclusione dei commi 2, 3 e 4; ai ricercatori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, si applica il citato articolo 6, comma 3, della legge n. 240 del 2010.

ART. 5.

(Trasferimenti e mobilità).

1. Per i trasferimenti e la mobilità dei ricercatori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, della presente legge, si applica l'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per i ricercatori di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera *b)*, si applica l'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

ART. 6.

(Trattamento economico).

1. Il trattamento economico spettante ai ricercatori di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a regime di impegno pieno. Ai ricercatori di cui al citato articolo 1, comma 2, lettera *b)*, si applicano le modalità e il trattamento economico spettanti al ricercatore confermato.

ART. 7.

(Passaggio al ruolo di professore associato).

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dal quarto anno di vigenza del contratto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della presente legge, l'università valuta il titolare del contratto stesso, che ha conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *e)*, della medesima legge n. 240 del 2010. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità ai criteri qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con regolamento di ateneo adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nell'ambito dei criteri

fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La programmazione di cui al citato articolo 18, comma 2, della legge n. 240 del 2010, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità nel sito *internet* istituzionale dell'università e in quello del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 8.

(Contingente nazionale dei ricercatori).

1. Il contingente nazionale di ricercatori a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, è stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base della programmazione triennale del personale di ciascun ateneo prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Nello stesso decreto è altresì determinano il fabbisogno di ricercatori a tempo indeterminato di ogni università.

ART. 9.

(Programmazione triennale del personale delle università).

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. – *(Programmazione triennale del personale). – 1.* Le università, nell'ambito della propria autonomia didattica, della ricerca e di organizzazione, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale nel triennio successivo degli incrementi o diminuzione della popolazione studentesca nei diversi corsi di studio, dei programmi di ricerca e delle risorse disponibili predispongono e approvano i piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale indicando:

a) il fabbisogno numerico di professori e di ricercatori nel triennio successivo specificando, per ciascuna figura, il settore scientifico-disciplinare e il ruolo didattico e di ricerca da ricoprire, nonché la struttura di ateneo a cui afferiscono o sono assegnati;

b) il fabbisogno di personale dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori e gli esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato, indicando la struttura a cui sono assegnati e la mansione;

c) la composizione dell'organico dei professori e dei ricercatori in modo che la componente dei ricercatori sia almeno il 50 per cento del totale;

d) il numero di ricercatori reclutati con contratti triennali prorogabili solo per due anni che, comunque, non deve superare la soglia del 20 per cento del totale dei ricercatori di ateneo;

e) la quota di personale in servizio con contratti atipici, anche attraverso appalti di servizio, e le relative spese programmate nel triennio.

2. Il piano di programmazione, su proposta del senato accademico dell'università, è approvato dal consiglio di amministrazione contestualmente al bilancio unico di ateneo di previsione triennale, aggiornato annualmente dal consiglio di amministrazione stesso, e vincola l'università all'assunzione di professori universitari e ricercatori a tempo indeterminato, secondo quanto indicato nel piano di programmazione stesso, previa determinazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con apposito decreto. Il piano di programmazione deve essere comunicato entro dieci giorni dalla sua approvazione da parte degli organi dell'università al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso un apposito sistema informatizzato disponibile nel sito *internet* istituzionale del medesimo Ministero, ovvero per via telematica. Il piano di programmazione triennale

è pubblicato nel sito *internet* istituzionale dell'università ».

ART. 10.

*(*Turn over*).*

1. Per il biennio 2016-2017 le università statali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.

2. A decorrere dall'anno successivo a quello dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano il terzo e il quarto periodo del comma 13-*bis* dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

17PDL0060810